

CONVENZIONE QUADRO

tra

Università Telematica Internazionale Uninettuno, nel seguito denominata Università, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 39- 00186, codice fiscale 97394340588, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rettore, Prof.ssa Maria Amata Garito, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università,

e

I.R.C.C.S. FONDAZIONE SANTA LUCIA, nel seguito denominato **FSL**, con sede legale in Via Ardeatina 306, 00186 Roma, codice fiscale 97138260589, P.IVA 05692831000, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Maria Adriana Amadio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

Di seguito denominate entrambe *Parti*

Premesso che

- l'*Università* è istituzionalmente preposta all'alta formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico; sviluppa e diffonde le proprie attività avviando collaborazioni scientifiche con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- l'*Università*, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione, di formazione e di ricerca che vertono su argomenti di comune interesse.
- **FSL** è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S. che, nello svolgimento delle funzioni assistenziali, svolge attività di ricerca in campo biomedico e in quello dell'organizzazione e di gestione dei servizi sanitari,

unitamente alle prestazioni di ricovero e cura e alle attività di formazione e didattica;

- **FSL** per la realizzazione sinergica di queste attività si convenziona con istituzioni che hanno nella loro finalità primaria lo svolgimento dell'attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, e tra queste le Università e gli Enti di ricerca pubblici e privati;
- è scopo delle *Parti* ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Art. 2 Obiettivi della cooperazione

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della formazione e della ricerca scientifica, affinché le attività dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dell' I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- *neurologia*
- *neuropsicologia*
- *psichiatria*

- *neuroriabilitazione*

Art. 3 Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, *l'Università e FSL* si impegnano ad attuare le attività di cui all'art. 2 tramite specifici accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle *Parti*, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica

- attività di didattica

- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate

- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

- realizzazione di attività di comunicazione volte alla promozione scientifica delle attività svolte congiuntamente e delle best practices da esse derivanti (ad esempio Notte Europea dei Ricercatori, Festival tematici, ecc.)

Collaborazione scientifica:

Le attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le *Parti* che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università*, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle *Parti*, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Attività di didattica:

Università e FSL dichiarano la loro disponibilità a collaborare nell'attività di didattica e formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2.

A tale scopo si rendono disponibili a:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca, dei Master, dei corsi di specializzazione;
- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, corsi di educazione continua in medicina (ECM), dibattiti e seminari;
- rendere accessibile, per studenti, personale docente e ricercatori, le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) ubicate nelle strutture del network FSL di ricerca clinica e nel network Università per completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'Università e FSL potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Sviluppo di attività scientifiche congiunte i cui risultati saranno condivisi nei termini del presente accordo e presentati come esito scientifico congiunto. La ripartizione delle attività relative ai programmi d'accordo avviati sarà, per quanto possibile, concordata ai fini di un'equa distribuzione, sia riguardo al valore/volume delle attività sviluppate, sia riguardo ai ritorni economici delle attività stesse.

Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse

comune. Nell'eventualità della concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le *Parti* condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le *Parti*.

Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione

L'*Università* indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Rettore, Prof.ssa Maria Amata Garito

FSL indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico di FSL.

Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle *Parti*, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali

L'utilizzazione del nome e/o logo delle *Parti* si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle *Parti* è sottoposto all'obbligo di citarne

la fonte. Le *Parti* si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente Convenzione, sarà regolata negli stessi.

Art. 9 Aggravi finanziari

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

Art. 10 Esecuzione delle prestazioni

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Art. 11 Facoltà di recesso

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione l'Università e FSL redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; alla quale dovrà aggiungersi, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 13 Copertura assicurativa

L'*Università* garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

FSL garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 16 Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 Registrazione e spese


La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Roma, 02/08/2021

Per l'Università

Il RETTORE

Prof.ssa Maria Amata Garito



Roma, 23/07/2021

Per FSL

Il Presidente

Maria Adriana Amadio

